

# Rilascio e rinnovo della Tessera di riconoscimento MIUR

## Modalità per la richiesta e per il ritiro

- **I dipendenti in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso la SISSA o quelli in quiescenza che vi abbiano prestato servizio** devono presentarsi personalmente all'Ufficio Risorse Umane per sottoscrivere la richiesta e consegnare la documentazione (fotografie, autocertificazioni, ecc.)
- La tessera di riconoscimento MIUR ha una validità di 10 anni dalla data del rilascio. Nel documento è omessa l'indicazione dello Stato Civile; chi volesse indicarlo deve farne espressa richiesta. Per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate può comparire solo la dicitura "libero".
- **I minori** hanno diritto alla tessera di riconoscimento MIUR fino al compimento del 18° anno di età. Il documento ha una validità di 3 anni dalla data di rilascio per i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, 5 anni per i bambini di età superiore ai 3 anni, salvo i casi in cui i dati non siano più corrispondenti.
- **I maggiorenni** se dichiarati permanentemente inabili al lavoro hanno diritto alla tessera di riconoscimento MIUR fino al compimento dei 21 anni.
- Le tessere dei figli possono essere rese valide per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori; nel caso in cui i genitori siano separati/divorziati e ci sia una sentenza del Tribunale in cui i genitori si siano autorizzati vicendevolmente NON serve compilare la dichiarazione di assenso, altrimenti è necessario allegarla alla richiesta unitamente a copia del documento di identità dell'altro genitore.
- I conviventi con figli minori sono equiparati ai coniugati. Si richiede, comunque, una autocertificazione di convivenza da compilare presso l'ufficio accettante contestualmente alla richiesta di tessera.

### DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE per il rilascio nuova tessera

#### Tessera di riconoscimento MIUR **NON valida** per l'espatrio:

- la richiesta di rilascio del documento di riconoscimento è sottoscritta presso l'ufficio;
- tessera MIUR scaduta o altro documento di riconoscimento valido (Patente, Passaporto, carta d'Identità ecc. - vedi art. 35 T.U. 445/2000), per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente il riconoscimento di un genitore;
- 2 fotografie formato tessera uguali (scattate di fronte e a capo scoperto su fondo bianco);

#### Tessera di riconoscimento MIUR **VALIDA** per l'espatrio:

- la richiesta di rilascio del documento di riconoscimento è sottoscritta presso l'ufficio; occorre anche sottoscrivere, su modello fornito dall'ufficio, una dichiarazione che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto;
- tessera MIUR scaduta o altro documento di riconoscimento valido (Patente, Passaporto, carta d'Identità ecc. - vedi art. 35 T.U. 445/2000), per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente il riconoscimento di un genitore;
- 2 fotografie formato tessera uguali (scattate di fronte e a capo scoperto su fondo bianco);
- l'assenso per l'espatrio dei minori deve essere sottoscritto da entrambi i genitori;
- autorizzazione del Giudice Tutelare per i vedovi, separati, divorziati, celibi o nubili con figli minori. Il nulla osta del Giudice Tutelare non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico esercente la patria potestà sul minore.

### DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE per **sostituzione** (per deterioramento o dati non più corrispondenti)

- la richiesta di SOSTITUZIONE del documento di riconoscimento è sottoscritta presso l'ufficio; se si desidera il documento valido per l'espatrio occorre sottoscrivere, su modello fornito dall'ufficio, una dichiarazione che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto;
- vecchia tessera di riconoscimento MIUR;
- 2 fotografie formato tessera uguali nel caso di sostituzione (scattate di fronte e a capo scoperto su fondo bianco);
- l'assenso per l'espatrio dei minori deve essere sottoscritto da entrambi i genitori;
- autorizzazione del Giudice Tutelare per i vedovi, separati, divorziati, celibi o nubili con figli minori. Il nulla osta del Giudice Tutelare non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico esercente la patria potestà sul minore.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE in caso di smarrimento / furto**

- la richiesta di rilascio del documento di riconoscimento è sottoscritta presso l'ufficio; se si desidera il documento valido per l'espatrio occorre sottoscrivere, su modello fornito dall'ufficio, una dichiarazione che non ci si trovi in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio del passaporto;
- altro documento di riconoscimento valido (Patente, Passaporto, carta d'Identità ecc. - vedi art. 35 T.U. 445/2000), per i minorenni sprovvisti di documenti è sufficiente il riconoscimento di un genitore;
- 2 fotografie formato tessera uguali (scattate di fronte e a capo scoperto su fondo bianco).
- denuncia rilasciata all'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o ai Carabinieri in originale, o anche in fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa.
- l'assenso per l'espatrio dei minori deve essere sottoscritto da entrambi i genitori;
- autorizzazione del Giudice Tutelare per i vedovi, separati, divorziati, celibi o nubili con figli minori. Il nulla osta del Giudice Tutelare non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico esercente la patria potestà sul minore.

### **TEMPI DI CONSEGNA**

I tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per l'eventuale controllo delle dichiarazioni sostitutive e per l'acquisizione della firma del Responsabile.

### **SANZIONI**

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.

### **NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO**

Regio Decreto 18.6.31, n. 773 - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

Regio Decreto 6.5.40, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di P. S.

D. P. R. 30.12.65, n. 1656: - Norme sulla circolazione e soggiorno dei dipendenti degli Stati membri della CEE;

Legge 21.11.67, n. 1185: - Norme sui passaporti;

D.P.R. 6.8.74, n. 649: - Disciplina dell'uso della tessera di riconoscimento MIUR e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio;

D.P.R. 28.12.2000 n. 445: - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Legge di conversione del 4 aprile 2012 n. 35 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", art. 7 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento"

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del rilascio o rinnovo della Tessera personale di riconoscimento MIUR.